



LINEE GUIDA PER APERTURA TEMPORANEA CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2020 EMERGENZA COVID-19

Il Responsabile Area Sociale

Viste

- la Legge Regionale Lazio 41/2003 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1304/2004 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 125/2015;

Visti, altresì,

- il DPCM del 17 maggio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19 Introduzione: nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2020, n. Z00046 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

avvisa

che intende favorire lo svolgimento di servizi ludico - ricreativi destinati ai minori dai 3 ai 17 anni da svolgere a partire dal 15 giugno 2020 in conformità all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 e 5 giugno 2020, n. Z00046, nel rispetto delle disposizioni nazionali in tema di sicurezza per emergenza Covid-19 di cui al DPCM 17 maggio 2020.

L'Amministrazione al fine di favorire la realizzazione dei Centri Estivi per minori mette a disposizione l'utilizzo di idonei spazi verdi comunali e, in accordo con la Scuola, i locali interni/esterni dell'Istituto Comprensivo di Subiaco previo accordo tra le parti (inviare preventivamente una mail PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunesubiaco.it con richiesta utilizzo spazi verdi e/o locali Scuola).

Requisiti e Misure emergenza Covid-19

La L.R. n. 41/2003, in combinato disposto con la D.G.R. n. 1304/2004 e la D.G.R. n. 125/2015, definisce i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi relativi all'apertura e al funzionamento delle strutture che prestano servizi per la vacanza e i centri per minori. Il possesso dei requisiti autorizzativi garantisce i diritti degli utenti, la sicurezza degli ospiti e degli operatori nonché la qualità del servizio offerto.

I Centri Estivi sono intesi come strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale.



Città di Subiaco

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Area Sociale

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Covid-19 ha reso necessaria l'adozione, da parte del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, di "Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19", di cui all'Allegato n. 8 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, le quali sono state recepite tramite apposite Ordinanze dalla Regione Lazio.

Il gestore del Centro Estivo per minori, per l'anno 2020, deve garantire l'elaborazione di un progetto dettagliato che deve sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l'attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.

Presentazione della richiesta di autorizzazione

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento del Centro Estivo per minori dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante della struttura interessata, utilizzando esclusivamente il modulo allegato, che compilato in tutte le sue parti dovrà essere inviato al Comune di Subiaco - Area Sociale a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunesubiaco.it o a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Subiaco sito in P.zza S. Andrea n. 1 - 00028 Subiaco (Rm).

Devono essere allegati al modulo di richiesta dell'autorizzazione i seguenti documenti:

- ✓ Progetto organizzativo del servizio offerto come previsto dall'Allegato 8, articolo 3, al DPCM del 17 maggio 2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2020, n. Z00046;
- ✓ Autocertificazione relativa alla qualità di Legale Rappresentante e del possesso dei poteri di firma (comprensiva dei dati anagrafici), con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, e alla qualità di Responsabile del Centro Estivo per Minori (comprensiva dei dati anagrafici), con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità (Allegato A);
- ✓ Autocertificazioni del Legale Rappresentante e del Responsabile di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. "disposizioni antimafia" (Allegato B);
- ✓ Dichiarazione del Legale Rappresentante - datore di lavoro - di aver adempiuto all'acquisizione delle certificazioni di cui all'art. 25 bis D.P.R. 14/11/2002 n. 313 per il Responsabile del Centro e per tutti gli operatori (art. 25 bis D.P.R. 313/2002 "*Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*" (Allegato C);
- ✓ Autocertificazione ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 39/2014 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI - 14G00051) che NON sussistono nei confronti degli operatori impiegati, per lo svolgimento del servizio di centro diurno, interdizioni all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (Allegato D);
- ✓ Autocertificazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi del Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione e dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1 comma 42, della legge 190/2012 (legge anticorruzione) (Allegato E);



Città di Subiaco

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Area Sociale

- ✓ Dichiarazione del legale rappresentante di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio attualmente vigenti ed in particolare del disposto del DPCM 17.05.2020 – Allegato 8 “linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” e di attenersi scrupolosamente di quanto in esse contenuto (Allegato F);
- ✓ Copia della documentazione attestante la proprietà, il possesso o la detenzione della struttura;
- ✓ Copia della documentazione attestante l’agibilità della struttura dove si svolge il Centro Estivo per minori e/o asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato sul possesso dei requisiti strutturali e igienico-sanitari dell’immobile previsti da normativa vigente in materia (non richiesto in caso di utilizzo di immobili comunali);
- ✓ Copia dello statuto e atto costitutivo se si tratta di Associazione culturale, sportiva ecc.;
- ✓ Copia della polizza assicurativa appositamente sottoscritta (in corso di validità) per il servizio a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti dal personale o dai volontari;
- ✓ In caso di somministrazione di alimenti e bevande, in loco, allegare la copia della notifica sanitaria (ai sensi del Regolamento CE 852/2004), presentata al competente servizio della Azienda Sanitaria Locale Roma 5, per il tramite del Servizio SUAP del Comune di Subiaco.

Se la struttura è già in possesso della prescritta autorizzazione, dovrà inviare al Comune di Subiaco - Area Sociale, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunesubiaco.it o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Subiaco sito in P.zza S. Andrea n. 1 – 00028 Subiaco (Rm), un progetto dettagliato conforme alle disposizioni attuative del DPCM 17 maggio 2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2020, n. Z00046.

L’autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile Area Sociale del Comune di Subiaco ai sensi della L.R. 41/2003, ed avrà validità annuale rinnovabile di anno in anno, fino ad un massimo di tre anni, previa conferma annuale, da parte dei Legali Rappresentanti dei Soggetti interessati, della permanenza del possesso dei requisiti strutturali e/o organizzativi, se rimasti invariati, del proprio Centro Estivo in conformità a quanto previsto dalla L.R. 41/2003 e dalla DGR 1304/2004 così come integrata dalla DGR 125/2015.

Controlli

Spetta al Comune, tramite la Polizia Locale, la vigilanza ed il controllo sull’attività dei Centri Estivi per minori ai sensi dell’art. 12 della L.R. 41/2003.

Qualora siano riscontrate irregolarità il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere, assegnando un termine per la regolarizzazione; decorso inutilmente tale termine sarà disposta la sospensione dell’autorizzazione e la chiusura dell’attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento, fatto salva la necessità di comunicazione all’autorità giudiziaria qualora tali irregolarità costituiscano reato ai sensi della legislazione vigente.

Nel caso di apertura o funzionamento di strutture o servizi in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 25.000,00 nonché la chiusura dell’attività.

Subiaco, lì 08.06.2020

Il Responsabile Area Sociale
Dott.ssa Arianna Luciani

